



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti](#) Pag. 4
- [Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale](#) Pag. 5
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000](#) Pag. 6
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 7
- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 8
- [Revisione della disciplina dell'Irpef per il 2024](#) Pag. 9



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze fiscali 2024](#) Pag. 10
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2024](#) Pag. 13
- [Certificazione dei compensi per contribuenti minimi e forfetari](#) Pag. 14
- [Certificazione degli utili corrisposti](#) Pag. 15
- [Check list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 16
- [Tipologie di bilancio per le società di capitali](#) Pag. 18
- [Concordato preventivo biennale](#) Pag. 19



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 20
- [Versamento tassa annuale libri sociali 2024](#) Pag. 21
- [Correzione di errori contabili](#) Pag. 22
- [Nuove specifiche per la fattura elettronica](#) Pag. 23
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 24



## NON SOLO IMPRESA

- [Aliquote contributive 2024 Gestione Separata Inps](#) Pag. 25
- [Tassi di usura](#) Pag. 26



## AGEVOLAZIONI

- [Contributi alle imprese delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare](#) Pag. 27
- [Agevolazioni dalla legge di Bilancio 2024](#) Pag. 28



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2024](#) Pag. 29

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD](#)



### Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

**Editore e Proprietario:** Centro Studi Castelli Srl  
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato  
Sito web: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

**Direttore Responsabile:** Anselmo Castelli  
**Vicedirettore:** Stefano Zanon  
**Coordinatore Scientifico:** Stefano Zanon  
**Coordinatore di redazione:** Laurenzia Binda

#### Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,  
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

#### Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,  
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,  
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,  
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti,  
L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

#### Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**Diffusione:** circolare diffusa per e-mail.

#### Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



## IN EVIDENZA

### Notizie in sintesi

#### DEDUZIONE DEI COSTI SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA

- L'Agenzia delle Entrate (Telefisco 2024) ha chiarito che, secondo il principio di cassa, la deduzione del costo è individuabile al momento dell'ordine di pagamento conferito alla banca, non avendo nessuna rilevanza, ai fini fiscali, il momento in cui materialmente avviene poi l'addebito sul conto corrente dell'erogante, in quanto tale momento riguarda un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato.

#### DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Nel corso di Telefisco 2024 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per emettere una fattura elettronica è necessario valutare sia la data del documento sia il momento di emissione, ossia quando sarà a disposizione del cessionario/committente. Di conseguenza, per i contribuenti in regime forfetario, se la fattura è stata spedita o comunque messa a disposizione entro il 31.12.2023, indipendentemente dal momento in cui è stata ricevuta dal committente o cessionario, poteva essere cartacea. Al contrario, se la fattura, pur predisposta, è stata spedita o messa a disposizione dopo il 31.12.2023, è necessario il formato elettronico. In caso contrario, la fattura sarà considerata non emessa.

#### FATTURA CON IVA DA OPERATORE NON RESIDENTE

- L'Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2024, ha chiarito che, quando si riceve una fattura emessa con Iva da un operatore non residente, identificato in Italia, l'utilizzo del codice TD28 è necessario solamente per assolvere l'adempimento dell'esterometro. In seguito, l'operatore residente dovrà regolarizzare la fattura, provvedendo anche a effettuare il ravvedimento operoso assolvendo la sanzione ridotta prevista dall'art. 6, c. 9-bis1 D.Lgs. 471/1997.

#### NOMINA DEL REVISORE O DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- Qualora la S.r.l., entro 60 giorni dalla segnalazione del Registro delle Imprese, non provveda alla nomina di un revisore o di un organo di controllo, sarà il tribunale competente a nominare un sindaco unico. È questa la comunicazione inviata dal Registro delle Imprese di Milano agli amministratori di S.r.l. lombarde che, pur avendo l'obbligo di nominare il sindaco (o il collegio sindacale) o il revisore a seguito del superamento dei parametri dell'art. 2477 c.c., con l'approvazione del bilancio 2022 non vi hanno provveduto. Una comunicazione analoga è stata inviata da qualche settimana dai Registri delle Imprese del Triveneto e in altre Regioni.

#### PROCESSO TRIBUTARIO

- L'art. 1 D.Lgs. 220/2023, che ha riformato la disciplina del processo tributario, ha integrato l'art. 15 D.Lgs. 546/1992, aggiungendo come ulteriore previsione che le spese del giudizio devono essere compensate, in tutto o in parte, non solo nel caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, ma anche "quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio". Inoltre, è stato aggiunto al citato art. 15 il c. 2-nonies, in base al quale nella liquidazione delle spese occorre anche tener conto "del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte".

#### PROVA DELLA NOTIFICA PEC

- Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa non è sufficiente la ricevuta di consegna per provare la notifica della Pec.
- Tale prova di notifica si rende solo telematicamente, depositando i file di accettazione e consegna, nonché della ricevuta "Dati atto".
- Pertanto, la ricevuta pdf della consegna relativa alla notificazione Pec non ha alcun valore probatorio.

#### ISA 2024

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2024. Inoltre, il provvedimento contiene l'elenco delle attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con cadenza biennale.
- In sostanza, i dati previsti sono gli stessi di quelli in vigore per i periodi d'imposta 2022/2023. Quindi, per gli indici sintetici per il periodo d'imposta 2024 le analisi statistiche alla base degli indicatori conterranno sostanzialmente le stesse informazioni previste per le elaborazioni passate, fermo restando che i dati economici e strutturali saranno aggiornati sulla base dei dati più recenti.

#### POSSIBILE FINO A ESAURIMENTO LO SCOMPUTO DELLE ECCEDENZE ACE

- L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2024) commenta alcune misure riguardanti le società e, in particolare, l'abolizione dell'Ace, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti residui; pertanto, le eccedenze Ace possono essere riportate nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
- Per quel che concerne l'introduzione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, l'Agenzia delle Entrate interverrà con un documento specifico (tale misura avrà lo scopo di sostituire l'Ace).



## Notizie in sintesi (segue)

### TERMINE DI DECADENZA CREDITI NON SPETTANTI

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha affermato che ai crediti non spettanti si applica il termine di decadenza ordinario, che decorre dall'anno di presentazione del modello Redditi in cui è stato indicato il credito d'imposta maturato. Pertanto, se un "fatto", con conseguenze redditualmente rilevanti, si realizza in un determinato periodo d'imposta è a questo periodo d'imposta che ci si deve riferire, volendone contestare l'an e il quantum. Se la norma consente (od obbliga) a spalmarne gli effetti in più periodi d'imposta, questa costituisce un'operazione meramente aritmetica, "vincolata" nell'ammontare.

### GESTIONE TEMPORANEA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha suggerito che, nella fase di gestione temporanea dello studio professionale causata dalla sospensione del professionista, i colleghi possono gestire lo studio, ma è necessario instaurare un rapporto professionale temporaneo con i clienti dello studio. Allo stesso modo, anche le fatture saranno a carico dei subentranti e, quindi, il professionista sospeso non incasserà alcun compenso.

### POLIZZE TFM

- L'utilizzo delle polizze vita per accantonare il Tfm (Trattamento di fine mandato) dell'amministratore non costituisce un fringe benefit ed è completamente deducibile: così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

### DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI EROGATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

- La Corte di giustizia tributaria di 2° grado delle Marche ha stabilito che i compensi erogati alle società sportive dilettantistiche, nel limite di € 200.000 annui, sono sempre in quanto presunzione legale assoluta di deducibilità della spesa.

### RILEVANZA FISCALE DELLE DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI

- L'Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 224/2024, ha affermato che, per le imprese committenti, le detrazioni d'imposta per riqualificazione dei beni immobili, a prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile dei bonus, come pure dall'applicazione concreta della metodologia diretta o indiretta di contabilizzazione, devono essere escluse dalla base imponibile aziendale, anche dell'Irap, poiché devono essere considerate rettifiche di un'imposta indeducibile.
- Al contrario, per le imprese che eseguono gli interventi o di quelle che s'interpongono nella circolazione dei bonus tramite il meccanismo della cessione, si è in presenza di un credito d'imposta e si dovranno valutare i differenziali attivi e passivi che emergono nel caso in cui il credito sia destinato alla compensazione e in quello in cui esso sia poi monetizzato.

### DIRITTO AL CONTRADDITTORIO E AUTOTUTELA PER TRIBUTI COMUNALI

- Sul fronte dello Statuto del contribuente, le modifiche recate dal D.Lgs. 219/2023 con effetti sull'operatività dei tributi comunali sono quelle del diritto al contraddittorio e dell'autotutela. Il contraddittorio non riguarda tutti gli atti comunali, essendo esclusi per espressa previsione normativa quelli automatizzati o di pronta liquidazione (esempio: Tari e atti relativi a rendite catastali o possesso di immobili).
- Il contraddittorio sarà invece necessario laddove si disconoscano agevolazioni o esenzioni dichiarate dal contribuente, o quando la base imponibile non è certa, come per le aree fabbricabili ai fini Imu, o per la superficie assoggettabile a Tari per le imprese che producono anche rifiuti speciali.
- Per quanto riguarda l'autotutela, sia obbligatoria che facoltativa, sono escluse le questioni interpretative, la cui soluzione va ricercata con gli ordinari mezzi di impugnazione; la possibilità di impugnare l'autotutela facoltativa solo nel caso di diniego espresso potrebbe indurre gli enti impositori a non rispondere, per evitare il contenzioso.
- Sul fronte del contenzioso, oltre alla possibilità di impugnare gli atti di diniego all'autotutela, va segnalata l'abrogazione del reclamo/mediazione dal 4.01.2024.

### VISITA MEDICA DOPO MALATTIA DI 60 GIORNI

- Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è necessaria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, in caso di assenze superiori a 60 giorni continuativi, solamente se per la mansione sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

### MALATTIE PROFESSIONALI

- L'Inail ha illustrato i nuovi criteri di trattazione delle malattie professionali, adottati dopo la revisione delle tabelle delle patologie nell'industria e nell'agricoltura operata, a partire dal 19.11.2023, dal D.M. 10.10.2023. L'Istituto ha precisato che una malattia è tabellata, cioè tale con la presunzione legale sull'origine professionale, se sono contemporaneamente accertate: esistenza; adibizione abituale e sistematica alla lavorazione di riferimento; sua manifestazione nel periodo massimo di indennizzabilità.

 **APPROFONDIMENTI**

**Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti**

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**. L'art. 1, cc. 94-97 L. 213/2023 ha introdotto il nuovo art. 37, c. 37-quinquies D.L. 223/2006, al fine di disciplinare un nuovo divieto di compensazione mediante modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo scadute. In particolare, dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La novità normativa non sostituisce né abroga l'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010.

<p><b>LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00</b></p>	<p><b>Diritti iscritti a ruolo</b></p>	<p>Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.</p>	<p>Per le quali sia <b>scaduto il termine di pagamento</b>.</p>
	<p><b>Vincolo</b></p>	<p>Il contribuente deve <b>pagare, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo</b> per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori<sup>1</sup>.</p>	<p>Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.</p>
	<p><b>Crediti erariali interessati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il divieto di compensazione opera in merito a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>imposte dirette (Irpef, Ires);</b></li> <li>- <b>Irapp;</b></li> <li>- <b>addizionali alle imposte dirette;</b></li> <li>- <b>Iva;</b></li> <li>- <b>altre imposte indirette</b> (esempio: imposta di registro).</li> </ul> </li> </ul>	
	<p><b>Compensazione orizzontale</b></p>	<p>Il <b>divieto</b> riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.</p>	
<p><b>DIVIETO ASSOLUTO<sup>2</sup> DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000,00</b></p>	<p><b>Ruoli scaduti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo</b> per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per <b>importi complessivamente superiori a € 100.000,00</b> e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, <b>è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione</b> di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.</li> <li>• Sono inibite, pertanto, le compensazioni in generale e non solo la compensazione dei crediti erariali. Rientrano, quindi, anche le compensazioni di crediti istituiti dalla legislazione speciale, da indicare nel quadro RU del modello Redditi.</li> </ul>	
	<p><b>Vincolo</b></p>	<p>La previsione cessa di applicarsi a seguito della <b>completa rimozione delle violazioni contestate</b>.</p>	
	<p><b>Compensazione orizzontale</b></p>	<p>Il <b>divieto</b> riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.</p>	
	<p><b>Controlli preventivi</b></p>	<p>Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater D.L. 223/2006 (qualora in esito all'attività di controllo di cui al c. 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della <b>verifica delle condizioni</b> previste.</p>	

<p><b>Note</b></p>	<p>1. In tal caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente rispetto a quella iscritta a ruolo. Ad esempio, se un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a € 3.500 e un credito fiscale Irpef pari a € 10.000, la parte eccedente, pari a € 6.500, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale (con visto di conformità e dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione).</p> <p>2. Il divieto di compensazione è "assoluto" e quindi dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. Pertanto, se un contribuente avesse una iscrizione a ruolo di € 110.000 e un credito di € 200.000, non potrebbe compensare nemmeno l'eccedenza di € 90.000.</p>
--------------------	--



## Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale

L'art. 1, c. 72 L. 234/2021 ha reso definitivo l'aumento a **€ 2 milioni** del limite di compensazione orizzontale.

**Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata.**

L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

### COMPENSAZIONE VERTICALE

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna").
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

### COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino ad ammontare annuo non superiore **€ 2 milioni**.

- Il limite da € 700.000 è stato innalzato a € 1 milione per il 2020 a € 2 milioni per il solo 2021; dal 2022 il limite di € 2 milioni è stato reso definitivo (a regime).
- **Il limite di € 2 milioni "assorbe" il limite di € 1 milione previsto per i contratti di subappalto.**

- L'aumento del limite incide sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
- Il **plafond**, che **vale per anno di presentazione del modello F24** e non per anno di formazione del credito, **opera cumulativamente per tutti i crediti d'imposta**.
- I crediti non utilizzati nel periodo sono rigenerati in dichiarazione.

**È necessario rispettare i vincoli, nonché le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione.** Si deve presentare preventivamente, quindi, la dichiarazione in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap **di ammontare annuo superiore a € 5.000**, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.

- Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
- La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).

Sotto il profilo procedurale, **è necessario presentare il modello F24 che espone la compensazione** mediante le **procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, senza più possibilità di utilizzare i normali canali bancari.

- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
  - **dal 1° giorno del periodo successivo** a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, **per importi inferiori o uguali a € 5.000;**
  - **dal 10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, **per importi superiori a € 5.000.**

### RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

- I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
- Alternativamente, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c.



## Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024.

### COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI<sup>1</sup>

- Crediti relativi a:
  - imposte sui redditi;
  - addizionali alle imposte sui redditi;
  - ritenute alla fonte;
  - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  - Irap.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Per importi superiori a € 5.000 annui.

Richiede l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

#### In alternativa

Richiede la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il **controllo contabile**, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

### LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € **2.000.000**.

La compensazione tra tributi della medesima specie **non soggiace a limiti di importo** né al visto di conformità.

### INDEBITE COMPENSAZIONI

- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:

- la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
- l'applicazione della sanzione pari al **5% dell'importo**, per importi fino a € 5.000, e pari a € **250**, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non. Non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.

- **Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa**, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

### PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

- La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

- **Dal 1.07.2024** i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail (con decorrenza da definire), sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

**Nota<sup>1</sup>** Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa (Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 13/E, p. 4.8.2).



## Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore a € 70.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità [art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017].  
Il nuovo limite di € 70.000 è stato innalzato dall'art. 14 D. Lgs. 1/2024 in vigore dal 13.01.2024.  
Si ricorda che il limite massimo utilizzabile in compensazione "orizzontale" nel modello F24 è pari a € 2 milioni.

<b>IMPORTI ANNUI FINO A € 5.000,00</b>	<p>La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire <b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce</b> e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva<sup>1</sup>.</p>
<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il <b>credito Iva 2023</b> può essere compensato <b>dal 1.01.2024</b>.</li> <li>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2024 può essere compensato dal 30.04.2024 (termine di presentazione del modello Iva TR).</li> </ul>

<b>IMPORTI ANNUI SUPERIORI A € 5.000,00<sup>2</sup></b>	<p>La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal <b>10° giorno successivo a quello di presentazione</b> della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito Iva 2023 può essere compensato dal 1.01.2024.</li> <li>Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2024 può essere compensato dal 30.04.2024 (termine di presentazione del modello Iva TR).</li> </ul>

**DAL 24.04.2017**  
 È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

**MODALITÀ**  
 Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

<b>CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO</b>	<b>Servizi telematici dell'Agenzia Entrate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti <b>titolari di partita Iva</b> che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare <b>esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato</b> (anche se inferiore a € 5.000 e indipendentemente dal saldo finale).</li> <li>L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> <li>Dal 1.07.2024 sono inclusi anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail (con decorrenza da definire).</li> <li><b>Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;</li> <li>- tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.</li> </ul> </li> </ul> <p style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;">L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.</p>
---	--	--

<b>Servizi di home banking</b>	<p>L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del modello F24 è consentito <b>esclusivamente</b> nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.</p> <p style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;">La disposizione che ha ampliato l'ambito applicativo dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni <b>anche ai privati</b> (in particolare, in assenza di modello F24 a saldo zero), è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere <b>dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019</b>.</p>
--------------------------------	--

<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le <b>società non operative</b> il <b>divieto di compensare il credito</b> che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.</li> <li>L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a <b>€ 2.000.000</b>.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elevato a <b>€ 50.000</b> per le start up innovative durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.</li> <li>2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione <b>dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge</b>.</li> </ol> </li> </ul>
-------------	---



## Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000**.

### SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

#### Società non operative

- L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative (art. 3, c. 45 L. 662/1996), né può costituire oggetto di compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988 (art. 35, c. 15 D.L. 223/2006). Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
- Se la società non operativa per **3 esercizi consecutivi** effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, **il credito non potrà più essere "riportato in avanti"** a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.

### MODALITÀ DI RICHIESTA

#### Quadro VX

- Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

#### Termini

- La dichiarazione Iva 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2024 e 30.04.2024**.

### IPOTESI DI RIMBORSO

- Cessazione di attività.
- Minore eccedenza detraibile del triennio.

**Importi anche inferiori a € 2.582,28.**

- Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.
- Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.
- Operazioni non soggette all'imposta.
- Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
- Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

**Importo minimo € 2.582,28.**

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.

**Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28**, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.



### ESEMPI DI COMPILAZIONE





## Revisione della disciplina dell'Irpef per il 2024

Gli artt. da 1 a 3 D.Lgs. 216/2023 attuano le disposizioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) L. 111/2023, finalizzate a realizzare la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (Irpef), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta. L'art. 5 D.Lgs. 216/2023 dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE). Con la circolare n. 2/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative.

### IRPEF PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

Scaglioni 2024	Aliquote 2024	Imposta dovuta
Fino a € 28.000	23%	23% sul reddito
Da € 28.001 fino a € 50.000	35%	€ 6.440 + 35% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000
Oltre i € 50.000	43%	€ 14.140 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE PER IL 2024

Reddito	Importo della detrazione
Fino a € 15.000	€ 1.955 (non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a € 1.380)
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)]
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito) / (€ 50.000 - € 28.000)]
Oltre € 50.000	Nessuna detrazione

Ai sensi dell'art. 13 Tuir, per la determinazione dell'ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze** di cui all'art. 10, c. 3-bis Tuir.

Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni [art. 1, c. 692, lett. g) L. 160/2019] e della quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 201/2011).

### ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

- Il termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è **differito al 15.04.2024**.
- Le Regioni e le Province Autonome, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, possono determinare entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, c. 1 Tuir vigenti per l'anno 2023, ossia sui seguenti 4 scaglioni di reddito: a) fino a € 15.000; b) oltre € 15.000 e fino a € 28.000; c) oltre € 28.000 e fino a € 50.000; d) oltre € 50.000.

Nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15.04.2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote **vigenti per l'anno 2023**.

È **differito al 15.05.2024** il termine entro il quale le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'Irpef, per la pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

- I Comuni, per l'anno 2024, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale **entro il 15.04.2024**, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'Irpef.
- Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine del 15.04.2024, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, c. 1 Tuir, vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui la delibera non sia adottata entro il 15.04.2024 o non sia trasmessa entro il termine previsto ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, per l'anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote **vigenti per l'anno 2023**.



## STRUMENTI OPERATIVI

### Scadenze fiscali 2024

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
<b>Versamento mensile Iva, ritenute, contributi</b>	Gennaio 2024	16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2024	18.03.2024		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2024	17.04.2024		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2024	16.05.2024		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2024	17.06.2024		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2024	16.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2024	20.08.2024		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2024	16.09.2024		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2024	16.10.2024		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2024	18.11.2024		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2024	16.12.2024		<input type="checkbox"/>	
	Dicembre 2024	16.01.2025		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento trimestrale Iva, contributi fissi Inps artigiani e commercianti</b>	1° trimestre 2024	16.05.2024		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2024	20.08.2024		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2024	18.11.2024		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2024	17.02.2025		<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali				
<b>Richiesta di rimborso - compensazione Iva infrannuale - Mod. TR</b>	1° trimestre 2024	30.04.2024		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2024	31.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2024	31.10.2024		<input type="checkbox"/>	
<b>Elenchi Intrastat</b>	Gennaio 2024	26.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2024	25.03.2024		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2024	1° trimestre 2024	26.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2024		27.05.2024		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2024		25.06.2024		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2024	2° trimestre 2024	25.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2024		26.08.2024		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2024		25.09.2024		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2024	3° trimestre 2024	25.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2024		25.11.2024		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2024		27.12.2024		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2024	4° trimestre 2024	27.01.2025		<input type="checkbox"/>
<b>Comunicazioni Iva</b>	Comunicazione liquidazioni Iva 2024	4° trimestre 2023	29.02.2024	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2024	31.05.2024	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2024	30.09.2024	<input type="checkbox"/>	
		3° trimestre 2024	2.12.2024	<input type="checkbox"/>	
		4° trimestre 2024	28.02.2025	<input type="checkbox"/>	
	OSS	4° trimestre 2023	31.01.2024	<input type="checkbox"/>	
		1° trimestre 2024	30.04.2024	<input type="checkbox"/>	
		2° trimestre 2024	31.07.2024	<input type="checkbox"/>	
	IOSS	3° trimestre 2024	31.10.2024	<input type="checkbox"/>	
		Dicembre 2023	31.01.2024	<input type="checkbox"/>	
		Gennaio 2024	29.02.2024	<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2024	2.04.2024	<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2024	30.04.2024	<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2024	31.05.2024	<input type="checkbox"/>	
		Maggio 2024	1.07.2024	<input type="checkbox"/>	
		Giugno 2024	31.07.2024	<input type="checkbox"/>	
		Luglio 2024	2.09.2024	<input type="checkbox"/>	
		Agosto 2024	30.09.2024	<input type="checkbox"/>	
Settembre 2024	31.10.2024	<input type="checkbox"/>			
Ottobre 2024	2.12.2024	<input type="checkbox"/>			
Novembre 2024	31.12.2024	<input type="checkbox"/>			



## Scadenze fiscali 2024 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
<b>Comunicazioni dati al Sistema Tessera Sanitaria</b>	Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche e private, medici, odontoiatri, psicologi, ostetriche, infermieri, ottici, tecnici di radiologia medica e ottici per 2° semestre 2023	31.01.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese veterinarie	16.03.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese 1° semestre 2024	31.07.2024		<input type="checkbox"/>
	Spese 2° semestre 2024	31.01.2025		<input type="checkbox"/>
<b>Presentazione dichiarazioni annuali</b>	Invio telematico CU/2024	18.03.2024		<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Iva/2024	30.04.2024		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 730/2024	15.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	15.10.2024		<input type="checkbox"/>
	Invio telematico Mod. 770/2024	31.10.2024		<input type="checkbox"/>
<b>Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva</b>	Saldo annuale Iva 2023	18.03.2024	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>
	• Saldo 2023 e 1° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	1.07.2024 <sup>1</sup> - oppure - 31.07.2024 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
	2° acconto 2024 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
	Versamento acconto Iva 2024	27.12.2024		<input type="checkbox"/>
	<b>Altri adempimenti</b>	Versamento saldo Inail 2023 e primo acconto 2024	16.02.2024	
Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)		28.02.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 1°, 2° e 3° rata rottamazione-quater		15.03.2024		<input type="checkbox"/>
Opzione cessione credito/sconto in fattura spese 2023		18.03.2024	4.04.2024 (Ag. Entrate, provv. n. 2024/53159)	<input type="checkbox"/>
Versamento tassa annuale libri sociali		18.03.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 2° rata regolarizzazione irregolarità formali (art. 1, c. 167 L. 197/2022)		2.04.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 5° rata ravvedimento speciale (art. 1, c. 174 L. 197/2022)		2.04.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 4° rata rottamazione-quater		31.05.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 2° rata imposta sostitutiva estromissione beni immobili ditte individuali (art. 1, c. 106 L. 197/2022)		1.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 1° rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino		1.07.2024 - oppure - 31.07.2024 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>
Versamento 5° rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)		1.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 1°/unica rata imposta sostitutiva assegnazioni e trasformazioni agevolate (art. 1, cc. 52-53 L. 213/2023)		1.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 6° rata ravvedimento speciale		1.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 6° rata istituti definitivi		1.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 5° rata rottamazione-quater		31.07.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 7° rata ravvedimento speciale		30.09.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 6° rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)		30.09.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 7° rata istituti definitivi		30.09.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 2°/3° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023 e al 1.01.2022		15.11.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 2° rata imposta sostitutiva rottamazione magazzino		2.12.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 6° rata rottamazione-quater		2.12.2024		<input type="checkbox"/>
Versamento 7° rata controversie tributarie pendenti (art. 1, cc. 194-195 L. 197/2022)	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Versamento 8° rata ravvedimento speciale	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	
Versamento 8° rata istituti definitivi	20.12.2024		<input type="checkbox"/>	

**Nota<sup>1</sup>**

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, **tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, **per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale**, possono provvedervi **entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione**. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.



## Scadenze fiscali 2024 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
<b>Imposta sostitutiva rivalutazione TFR</b>	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2023)	16.02.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2024 rivalutazione TFR	16.12.2024		<input type="checkbox"/>	
<b>Imposta di bollo su documenti informatici</b>	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	29.04.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2024	31.05.2024		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta 1° trimestre è inferiore € 5.000</i>	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2024	30.09.2024		<input type="checkbox"/>
		<i>Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000</i>	30.11.2024		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2024	2.12.2024		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2024	28.02.2025		<input type="checkbox"/>		
<b>IMU</b>	Versamento acconto 2024	17.06.2024		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2023	1.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2024	16.12.2024		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento IVS</b>	4° trimestre 2023 (fissi)	16.02.2024		<input type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2024 (fissi)	16.05.2024		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2024 (eccedenti minimale)	1.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2024 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	31.07.2024		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2024 (fissi)	20.08.2024		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2024 (fissi)	18.11.2024		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2024 (eccedenti minimale)	2.12.2024		<input type="checkbox"/>	
<b>Versamento contributi Enasarco (case mandanti)</b>	Versamento su provvigioni maturate 4° trimestre 2023	20.02.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento FIRR maturato 2023	2.04.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 1° trimestre 2024	20.05.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 2° trimestre 2024	20.08.2024		<input type="checkbox"/>	
	Versamento su provvigioni maturate 3° trimestre 2024	20.11.2024		<input type="checkbox"/>	



### CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2024 (COMPILABILE)



## Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2024

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica 2024.

Certificazione		Scadenza	
Dividendi		18.03	<input type="checkbox"/>
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)		18.03	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica	Ordinaria	18.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>
	Sintetica	18.03 (Consegna al percipiente)	<input type="checkbox"/>

### Lavoro autonomo – Raccolta dati

- Copia fatture professionisti
- Copia fatture intermediari di commercio
- Copia fatture minimi e forfettari
- Copia degli F24
- Compilazione registro compensi a terzi

### Brogliaccio compensi a terzi – Anno 2023

Percipiente		Mario Rossi								
Nato a		Milano (MI)			il		1.02.1960			
Codice fiscale		RSSMRA60B01F205S			P. Iva		01410480541			
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2023	Provvigioni novembre	11.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

- Distinta versamento ritenute

### Distinta versamento ritenute

Data versamento		16.01.2024		Riferimenti F24						
Percipiente		Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato			
Mario Rossi		21	28.11.2023	1040	Dicembre	239,45	239,45			
Totale						239,45				

**Nota<sup>1</sup>** Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10, analogamente a quanto previsto per il Modello 770.



**CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2024 (COMPILABILE)**



## Certificazione dei compensi per contribuenti minimi e forfetari

L'art. 3 D.Lgs. 1/2024 ha previsto l'esenzione dall'obbligo dei sostituti di imposta di predisporre e consegnare la Certificazione Unica ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio, relativamente ai compensi erogati. L'esonero ha effetto dall'anno fiscale 2024 (CU 2025), in conseguenza dell'obbligo per tali soggetti di emettere fattura elettronica. L'esonero non è applicabile in relazione all'anno 2023, per il quale rimane l'obbligo di consegnare la Certificazione Unica ai contribuenti forfetari e in regime di vantaggio e di trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro i termini ordinari (16.03, ovvero 31.10 per i redditi che non rientrano nella precompilata).

<b>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI</b>	<b>Compensi percepiti da minimi e forfetari</b>	Di regola, devono essere certificati i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari <sup>1</sup> ).
	<b>Compensi erogati</b>	<p>Da <b>contribuente forfetario</b></p> <p>Il contribuente forfetario, non essendo sostituto d'imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche.</p> <p>Da <b>contribuente minimo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contribuente titolare di partita Iva in regime dei minimi ex D.L. 98/2011 <b>opera come sostituto d'imposta.</b></li> <li>• Pertanto, è <b>soggetto all'obbligo di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>versare la ritenuta d'acconto</b> entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;</li> <li>- <b>certificare il compenso</b> tramite la compilazione e l'invio della Certificazione Unica e del modello 770.</li> </ul> </li> </ul>
<b>COMPILAZIONE DELLA CU E DEL MOD. 770 CASI OPERATIVI</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Obblighi Certificazione Unica e modello 770</b>
	Contribuente "ordinario" <sup>2</sup> emette fattura a contribuente ordinario.	Il soggetto che eroga il compenso compila CU e il modello 770.
	Contribuente ordinario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU e il modello 770.
	Contribuente ordinario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
	Minimo emette fattura a ordinario.	Il contribuente ordinario compila CU, ma non il modello 770.
	Minimo emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU, ma non il modello 770.
	Minimo emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
	Forfetario emette fattura ad ordinario.	Il contribuente ordinario compila CU, ma non il modello 770.
Forfetario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila la CU, ma non il modello 770.	
Forfetario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.	
<b>Note</b>	<p><sup>1</sup> Si ritiene che l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica riguardi esclusivamente quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l'obbligo teorico di applicare una ritenuta, scatti l'esonero specificamente previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi/forfetario. Questo accade per i percipienti che sono <b>professionisti o agenti di commercio</b>. Diversamente, in presenza di importi erogati ad aziende (ad esempio, a un muratore/imbianchino/idraulico/elettricista che applicano il regime agevolato), si ritiene che il committente non dovrebbe rilasciare la certificazione, in quanto non sussisterebbe, nemmeno a livello teorico, alcun obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su tale erogazione [anche se, spesso, permangono evidenti difficoltà nello stabilire se, un soggetto agevolato che ha rilasciato la fattura senza ritenuta (in regime dei minimi o forfetario), sia un professionista o un'impresa, salvo effettuare la verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio].</p> <p><sup>2</sup> Per contribuente "ordinario" si intende il soggetto dotato di partita Iva che <b>non</b> opera nel regime dei minimi né in regime forfetario.</p>	



## Certificazione degli utili corrisposti

La certificazione degli utili corrisposti nel 2023 deve essere rilasciata, entro il 18.03.2024, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni), verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 Tuir. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile. La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 Tuir direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tavola n. 1

Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica<sup>2</sup> per partecipazione qualificata

Anno di formazione dell'utile	Delibera di distribuzione	Tassazione	Certificazione utili
Fino al 2007	Fino al 2022 <sup>1</sup>	Imponibile il 40,00%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2008 al 2016	Fino al 2022 <sup>1</sup>	Imponibile il 49,72%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Nel 2017	Fino al 2022 <sup>1</sup>	Imponibile il 58,14%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta 26% sul 100%	No
Note	<sup>1</sup> . L'Agenzia delle Entrate, nel <b>principio di diritto n. 3/2022</b> , ha specificato che il regime transitorio si applica a condizione che la distribuzione sia validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva (mutando orientamento rispetto all'interpello n. 454/2022). <sup>2</sup> . Nel caso di socio persona fisica di società semplice residente, il dividendo è tassato per trasparenza in capo al socio applicando la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.		

Tavola n. 2

Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica<sup>2</sup> per partecipazione qualificata

### CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2023

€

---

**DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE**

Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
00123456789	Alfa S.r.l.		
Comune	Prov.	Cap.	
Mantova	MN	46100	
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
Via Cavour, n. 10	A		

... omissis ...

---

**SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCEPTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI**

Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione		
<sup>13</sup> RSSMRA44P07C118J	<sup>14</sup> Rossi		
Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita
<sup>15</sup> Mario	<sup>16</sup> M	<sup>17</sup> 07   09   1944	<sup>18</sup> Mantova
Comune del domicilio fiscale	Prov.	Via e numero civico	
<sup>20</sup> Mantova	<sup>21</sup> MN	<sup>22</sup> Via Verdi, n. 300	

---

**SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI**

Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
<sup>25</sup> 20.000	<sup>26</sup>	<sup>27</sup> 6,50	<sup>28</sup>	<sup>29</sup>
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007
<sup>30</sup> 130.000,00	<sup>31</sup>	<sup>32</sup>	<sup>33</sup>	<sup>34</sup>

... omissis ...

---

**ANNOTAZIONI**

Delibera assembleare del 30.06.2023

DATA	
giorno mese anno	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE
18   03   2024	<i>Francesco Bianchi</i>



## Check list per visto di conformità ai fini Iva

*I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.*

*La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.*







Studio				
Contribuente .....	P. Iva .....	Codice attività .....		
Start-up			<input type="checkbox"/>	
Controllo codice attività			Sì	No
<b>Documentazione contabile</b>	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Attività prevalente</b>	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili				
<b>Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva</b>	Direttamente dal professionista.		<input type="checkbox"/>	
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>	
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>	
	Da Caf imprese.		<input type="checkbox"/>	
	Da società di servizi di associazione di categoria.		<input type="checkbox"/>	
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		<input type="checkbox"/>	
Registri regolarmente tenuti			Sì	No
<b>Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente</b>	Registro fatture emesse.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione			Sì	No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2022 riportato nel 2023 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2022 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.	€ .....			
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2024?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva 2023 risultante dal modello Iva 2024.	€ .....			
Verifica della formazione del credito Iva			Sì	No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cessazione dell'attività.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimborso minor credito Iva del triennio.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## Check list per visto di conformità ai fini Iva (segue)

Verifica della documentazione			Sì	No
<b>Credito Iva dell'anno</b>	Maggiore o uguale al volume d'affari.	<b>Verifica integrale</b> della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei <b>documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta</b> <sup>1</sup> (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Credito Iva anni precedenti</b>	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
<b>Totale importo Iva</b>	Importo complessivo dell'Iva detratta: € ..... (come risulta dalla dichiarazione Iva).		x 10% = € .....	
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			
Controllo finale			Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data .....		Firma professionista abilitato .....		

-  [CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA FATTURE EMESSE \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA FATTURE ACQUISTI \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE \(COMPILABILE\)](#)
-  [VERIFICA REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI OMESSI \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA \(COMPILABILE\)](#)



## Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

<b>Denominazione sociale</b>	Beta S.r.l.
------------------------------	-------------

Dati di bilancio	2023	2022
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

Adempimenti	<input type="checkbox"/> Bilancio per micro impresa <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio abbreviato <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Bilancio ordinario <sup>3</sup>
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi ≤ 350.000</li> <li>Totale attivo ≤ 175.000</li> <li>Dipendenti ≤ 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale (con integrazioni)**</li> <li>Conto economico</li> </ul>
	2.	Bilancio abbreviato (piccole imprese)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi ≤ 8.800.000</li> <li>Totale attivo ≤ 4.400.000</li> <li>Dipendenti ≤ 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale</li> <li>Conto economico</li> <li>Nota integrativa</li> </ul>
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ricavi &gt; 8.800.000</li> <li>Totale attivo &gt; 4.400.000</li> <li>Dipendenti &gt; 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato patrimoniale</li> <li>Conto economico</li> <li>Nota integrativa</li> <li>Relazione sulla gestione</li> <li><b>Rendiconto finanziario</b></li> </ul>
* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.				
** Per l' <b>esonero dalla nota integrativa</b> devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l' <b>esonero dalla relazione sulla gestione</b> è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.				



### CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE)



## Concordato preventivo biennale

Si presenta un fac simile di lettera da inviare ai clienti dello Studio al fine di valutare l'opportunità di aderire al concordato preventivo biennale.

Esempio

Fac simile lettera da inviare ai clienti

Spett.le .....

**Oggetto: concordato preventivo biennale.**

In attuazione dell'art. 17 L. 111/2023 è stato emanato il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 (in vigore dal 22.02.2024), recante disposizioni in materia di accertamento tributario. Gli articoli da 6 a 38 del citato decreto disciplinano il cd, "concordato preventivo biennale". Ciò premesso, si riepilogano gli aspetti essenziali, al fine della valutazione della possibilità di aderire a tale procedura.

**Ambito soggettivo**

Mediante il concordato preventivo biennale (di seguito CPB) i professionisti e le imprese possono concordare con l'Agenzia delle Entrate i redditi e il valore della produzione netta ai fini Irap da assoggettare a tassazione, ottenendo in contropartita un trattamento di favore in termini di accertamento.

Possano aderire al CPB **le imprese e i professionisti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dal regime contabile adottato, con l'esclusione di coloro che:**

- non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, pur avendone l'obbligo;
- hanno subito condanne per reati tributari riferibili ai periodi di imposta del triennio 2021-2023;
- risultano debitori di importi pari o superiori a € 5.000,00 per il periodo d'imposta 2023 (esclusi gli importo oggetto di rateazione o sospensione);
- avendo aderito al regime forfetario, hanno però iniziato l'attività nel 2023.

**Come attivare la procedura**

<b>1ª fase</b>	<b>In sede di prima applicazione (2024), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici, entro il 15.06.2024</b> , affinché i contribuenti medesimi comunichino i dati necessari alla formulazione della proposta.
<b>2ª fase</b>	<b>Il contribuente che intende aderire alla proposta comunica all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per la formulazione della proposta</b> ; tali dati saranno individuati con apposito provvedimento.
<b>3ª fase</b>	<b>La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate</b> , in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche mediante processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
<b>4ª fase</b>	Ricevuta la proposta, <b>il contribuente può aderire</b> entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, <b>ossia entro il 15.10.2024</b> .

**1° anno di applicazione del concordato**

Considerato che il **periodo d'imposta 2024 rappresenta il 1° anno del biennio**, ove il contribuente aderisca dovrà procedere a ricalcolare **le imposte** rideterminate in esito all'adesione al CPB in sede di versamento della **2ª rata delle imposte dovute nei mesi di giugno o luglio 2024**.

**Effetti dell'adesione al concordato**

L'eventuale accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate obbligherà le imprese e i professionisti a sottoporre a tassazione i redditi come concordati con l'Amministrazione Finanziaria, a nulla rilevando l'effettivo maggiore o minore reddito realizzato a consuntivo del biennio 2023-2024. In altri termini, i redditi o le perdite effettive saranno irrilevanti ai fini fiscali.

<b>Attenzione</b>	Si precisa che, ove sia rifiutata la proposta dell'Agenzia delle Entrate, tale rifiuto potrebbe comportare l'inserimento nelle liste dei soggetti potenzialmente destinatari di accertamento, considerato che la norma prevede un aumento dell'attività di controllo nei confronti di coloro che non aderiscono al CPB o ne decadono. Dispone il tal senso l'art. 34, c. 2 D.Lgs. 13/2024.
-------------------	--

**Riflessi Iva**

L'adesione al CPB non esplica effetto ai fini Iva: conseguentemente, restano invariate le regole e le disposizioni in tema di fatturazione, versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione Iva.

**Dichiarazione dei redditi e dei sostituiti d'imposta**

Restano fermi, altresì, gli obblighi dichiarativi riguardanti i redditi e il Modello 770.

**In merito alle cause di cessazione del concordato, l'art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti nelle seguenti ipotesi:**

- **modifica dell'attività svolta nel corso del biennio** (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
- **cessazione dell'attività.**

Si ricorda, infine, che **l'accordo con il Fisco, per i forfetari, opera solo per il periodo d'imposta 2024**.

In attesa dei necessari provvedimenti attuativi, si invita a prendere nota della presente comunicazione per gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

Luogo e data .....

Firma .....



**FAC-SIMILE LETTERA DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (COMPILABILE)**



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. È necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. Il D.Lgs. 1/2024 ha modificato la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, anticipandola al 30.09. La bozza del decreto di riforma sull'accertamento, in considerazione della possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, proroga tale scadenza al 15.10.2024 per la dichiarazione relativa al 2023.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato patrimoniale;</li> <li>- conto economico;</li> <li>- nota integrativa;</li> <li>- rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> <li>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</li> <li>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</li> </ul>	<p>Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i <b>30</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i <b>15 giorni che precedono l'assemblea</b> e fino a che sia approvato.</p>	<b>30.03<sup>1</sup></b>	<b>29.05<sup>1</sup></b>
<p><b>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.</b></p>	<p>Entro i <b>15</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	<b>14.04<sup>1</sup></b>	<b>13.06<sup>1</sup></b>
<p><b>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea<sup>2</sup>.</b></p>	<p>Entro gli <b>8</b> giorni precedenti l'adunanza.</p>	<b>21.04<sup>1</sup></b>	<b>20.06<sup>1</sup></b>
<p><b>Assemblea di approvazione del bilancio<sup>3</sup>.</b></p>	<p>Entro <b>120</b> giorni dalla chiusura dell'esercizio<sup>4</sup>.</p>	<b>29.04<sup>1</sup></b>	<b>28.06<sup>1</sup></b>
<p><b>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).</b></p>	<p>Entro <b>30</b> giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	<b>29.05<sup>1</sup></b>	<b>28.07<sup>1</sup></b>
<p><b>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica (dal 2.05.2024).</b></p>	<p>Entro l'ultimo giorno del <b>9° mese</b> successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>30.09</b> (se l'esercizio coincide con l'anno solare).</li> <li><b>Per il periodo d'imposta 2023 entro il 15.10.2024.</b></li> </ul>	
<p><b>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.</b></p>	<p>Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati nei termini.</li> <li>Conservazione elettronica: <b>31.12.</b></li> </ul>	

**Note**

- In caso di anno **non bisestile**, si aggiunge un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata.
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 c.c.).



## Versamento taxa annuale libri sociali 2024

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<b>Società di capitali</b>	• S.r.l.	• S.r.l.s.	• S.p.a.	• S.a.p.a.
	<b>Altri soggetti obbligati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di capitali in liquidazione ordinaria.</li> <li>• Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- concordato preventivo;</li> <li>- liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>- amministrazione straordinaria.</li> </ul> </li> </ul>			
	<b>Soggetti esonerati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società consortili.</li> <li>• Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.</li> <li>• Società cooperative.</li> <li>• Società di mutua assicurazione.</li> <li>• Consorzi che non hanno la forma di società consortile.</li> <li>• Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Tribunale Torino, ord. 19.02.1996).</li> <li>• Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. n. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della taxa annuale forfetaria di concessione governativa.</li> </ul>			
<b>IMPORTO</b>	<b>Misura forfetaria</b>	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.			
	<b>Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 1.01.2024</b>	Fino a € 516.456,90	<b>€ 309,87</b>		
		Oltre € 516.456,90	<b>€ 516,46</b>		
<b>VERSAMENTO</b>	<b>Modello F24 sezione erario</b>	Codice tributo	7085	<b>Entro il 16.03.2024</b>	
		Periodo di riferimento	2024		
	<b>Compensazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo può essere compensato <b>con eventuali crediti disponibili</b>.</li> <li>• In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero.</li> </ul>			
	<b>Società costituite dopo il 1.01.2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento della taxa annuale con bollettino di <b>c/c postale n. 6007</b>, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.</li> <li>• L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.</li> </ul>			



**ESEMPIO N.1 - PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24**



**ESEMPIO N.2 - PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE (SOCIETÀ COSTITUITE DOPO 1.01)**



**ESEMPIO N.3 - SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI**



## Correzione di errori contabili

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori contabili;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### DEFINIZIONE DI ERRORE CONTABILE

- Il principio contabile OIC 29 definisce un errore come un'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione erano disponibili.
- Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Gli errori non vanno confusi con i cambiamenti di stima né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura.

### DEFINIZIONE DI ERRORE RILEVANTE

- Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
- La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

### CORREZIONE DI ERRORE RILEVANTE

La correzione dell'errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.

- La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.
- Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma può essere imputata ad un'altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

### CORREZIONE DI ERRORE NON RILEVANTE

La correzione dell'errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.



## Nuove specifiche per la fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 12.12.2023, la versione 1.8 delle specifiche tecniche - pdf che sono valide **dal 1.02.2024**. L'aggiornamento:

- consente ai produttori agricoli in regime speciale, di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972, di comunicare attraverso il blocco "AltriDatiGestionali" informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni Iva;
- introduce di un nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata. Ampliamento, infine, dei casi di utilizzo del tipo documento TD28.

### AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE 1.8

- La **versione 1.8 delle specifiche tecniche** della fattura elettronica, rilasciata in data **12.12.2023**, apporta i seguenti aggiornamenti:
  - introduzione della nuova codifica per il blocco "AltriDatiGestionali" per produttori agricoli in regime speciale;
  - introduzione del controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata, codice errore 00477;
  - aggiornamento delle indicazioni per l'utilizzo del tipo documento TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia;
  - integrazione della descrizione del "IdPaese".

### REGIME SPECIALE PRODUTTORI AGRICOLI

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale, di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972, **dal 1.02.2024** l'elemento "TipoDato" può essere valorizzato **in maniera facoltativa**, al fine di favorire la gestione automatica della liquidazione Iva, con i seguenti codici.

"ALI-COMP"	Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici <b>compresi nella parte prima della Tabella A</b> del D.P.R. 633/1972 (inoltre, deve essere valorizzato anche l'elemento "RiferimentoNumero" con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti).
"NO-COMP"	Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici <b>non compresi nella parte prima della Tabella A</b> D.P.R. 633/1972.
"OCC34BIS"	Nel caso di <b>operazioni occasionali</b> rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis D.P.R. 633/1972 effettuate dal produttore agricolo.

### DICHIARAZIONI D'INTENTO INVALIDATE

- L'Agenzia delle Entrate, ai fini del controllo e dell'eventuale invalidazione delle dichiarazioni d'intento emesse, nonché per l'inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d'intento, ha inserito un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d'intento.
- **Al fine del controllo ha implementato i seguenti elementi:**
  - l'elemento "TipoDato", che deve essere valorizzato con la dicitura "**INTENTO**";
  - l'elemento "RiferimentoTesto", che deve essere valorizzato riportando il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"** (esempio: 08060120341234567-000001);
  - l'elemento "RiferimentoData", che deve riportare **la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate** contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.
- Qualora la dichiarazione d'intento indicata risultasse invalidata, la **fattura sarà scartata con codice d'errore 00477** "fattura recante titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, con Dichiarazione d'intento invalidata".



## Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail

Per l'autoliquidazione 2023/2024 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023 è il **29.02.2024**; per il pagamento del premio assicurativo il termine è scaduto il 16.02.2024 (sono comunque sempre previste forme di pagamento rateale). Entro il **16.02.2024** doveva essere inoltrata l'eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2024. È importante controllare, altresì, la corretta classificazione e l'oscillazione dei tassi.

### RATEAZIONE

Rata	Scadenza	Coefficienti	Premio
1 <sup>a</sup>	16.02.2024	0	25%
2 <sup>a</sup>	16.05.2024	0,00927123	25% + interessi
3 <sup>a</sup>	20.08.2024	0,01874849	25% + interessi
4 <sup>a</sup>	18.11.2024	0,02822575	25% + interessi

### Esempio

#### Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
	codice sede	codice ditta	c. c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
<b>INAIL</b>	13500	00787878	39	902024	P	1.650,00			
<b>TOTALE I</b>						1.650,00 L			<b>SALDO (I-L)</b>
									1.650,00
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
<b>TOTALE M</b>									<b>SALDO (M-N)</b>
<b>FIRMA</b>						<b>SALDO FINALE</b>			
								<b>EURO +</b>	1.650,00

### Esempio

#### Scritture contabili

SP C II 5 quater	SP C IV 1	<b>A - Acconto</b>			
			16.02.n		
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00
		<i>Versamento acconto Inail esercizio "n".</i>			
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5 quater	<b>B1 - Contributi di competenza con posizione finale a debito</b>			
			31.12.n		
		Assicurazione infortuni	a	Diversi	1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00
			a	Acconto Inail	1.570,00
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>			
CE B 9 b SP C II 5 quater	SP C II 5 quater	<b>B2 - Contributi di competenza con posizione finale a credito</b>			
			31.12.n		
		Diversi	a	Acconto Inail	1.570,00
		Assicurazione infortuni	a		1.500,00
		Credito Inail			70,00
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>			
SP D 13 SP C II 5 quater	SP C IV 1	<b>C1 - Pagamento posizione finale a debito (B1)</b>			
			16.02.n+1		
		Diversi	a	Banca c/c	1.650,00
		Inail c/versamento			40,00
		Acconto Inail			1.610,00
		<i>Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".</i>			
SP C II 5 quater	SP C II 5 quater SP C IV 1	<b>C2 - Pagamento posizione finale a credito (B2)</b>			
			16.02.n+1		
		Acconto Inail	a	Diversi	1.500,00
			a	Credito Inail	70,00
			a	Banca c/c	1.430,00
		<i>Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".</i>			





**NON SOLO IMPRESA**

**Aliquote contributive 2024 Gestione Separata Inps**

Per l'anno 2024 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 24/2024, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2023, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2024, ricordando che, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, rientrano anche le collaborazioni e i professionisti nell'ambito sportivo.

Categorie interessate		Massimale 2024	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 119.650,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll</b> (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72%	<b>33,72%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva Dis-coll</b> (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di <b>amministrazione</b> , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) <sup>1</sup> .			0,72% (+) <b>1,31%</b>	<b>35,03%</b>
Liberi professionisti	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 119.650,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	Soggetti <b>non assicurati</b> presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) <b>0,35%</b>	<b>26,07%</b>

<b>VERSAMENTO</b>	<b>Collaboratori</b>	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento <b>entro il 16 del mese successivo</b> a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	<b>Professionisti</b>	

**Nota<sup>1</sup>** Le somme corrisposte **entro il 12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (**c.d. principio di cassa allargato**). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a **prestazioni effettuate entro il 31.12.2023** e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2023 (**24%** per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; **33,72%** per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; **35,03%** per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024 PER SOGGETTI SENZA ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA, NON TITOLARI DI PENSIONE E DI PARTITA IVA E MAGISTRATI ONORARI DEL CONTINGENTE A ESAURIMENTO**



**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024 PROFESSIONISTI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO**



**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024 COLLABORAZIONI DEL LAVORO SPORTIVO**



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.01.2024 e il 31.03.2024**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	Fino a € 5.000,00	11,25	18,0625
	Oltre € 5.000,00	10,32	16,9000
<b>Scoperti senza affidamento</b>	Fino a € 1.500,00	16,41	24,4100
	Oltre € 1.500,00	16,25	24,2500
<b>Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori</b>	Fino a € 50.000,00	8,37	14,4625
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	8,11	14,1375
	Oltre € 200.000,00	6,64	12,3000
<b>Credito personale</b>		12,02	19,0250
<b>Credito finalizzato</b>		12,05	19,0625
<b>Factoring</b>	Fino a € 50.000,00	6,49	12,1125
	Oltre € 50.000,00	6,08	11,6000
<b>Leasing immobiliare</b>	A tasso fisso	6,49	12,1125
	A tasso variabile	6,75	12,4375
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	Fino a € 25.000,00	9,81	16,2625
	Oltre € 25.000,00	9,12	15,4000
<b>Leasing strumentale</b>	Fino € 25.000,00	11,12	17,9000
	Oltre € 25.000,00	8,99	15,2375
<b>Mutui con garanzia ipotecaria</b>	A tasso fisso	5,09	10,3625
	A tasso variabile	6,19	11,7375
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	Fino € 15.000,00	13,68	21,1000
	Oltre € 15.000,00	9,77	16,2125
<b>Credito revolving</b>		16,04	24,0400
<b>Finanziamenti con utilizzo di carte di credito</b>		12,01	19,0125
<b>Altri finanziamenti</b>		15,30	23,1250

### Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



## AGEVOLAZIONI

### Contributi alle imprese delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare

*Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con D.M. 4.07.2022 promuove e sostiene le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, attraverso contributi a fondo perduto per investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli.*

#### BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operanti nel settore codice **ATECO 56.10.11** ("Ristorazione con somministrazione"): regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle Imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 4.07.2022 o, alternativamente, abbiano acquistato - nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto (30.08.2022) - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  - b) operanti nel settore codice **ATECO 56.10.30** ("Gelaterie e pasticcerie") e dal codice **ATECO 10.71.20** ("Produzione di pasticceria fresca"): regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle Imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del Decreto (30.08.2022) o, alternativamente, abbiano acquistato - nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto (30.08.2022) - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  - c) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti a una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività;
  - d) non siano in situazione di difficoltà;
  - e) siano iscritte presso Inps o Inail e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
  - g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  - h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23.05.2007 ("Impegno Deggendorf").

#### PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili le spese che riguardano l'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa.
- I beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
- Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

#### AGEVOLAZIONE

- La dotazione finanziaria è di € 56.000.000.
- L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale (a fondo perduto) non superiore:
  - a) al **70% delle spese totali ammissibili**;
  - b) a **€ 30.000,00** per singola impresa.

#### SCADENZA

- Le domande potranno essere presentate **dal 1.03.2024 e fino al 30.04.2024**.
- I contributi saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione.



## Agevolazioni dalla legge di Bilancio 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la [L. 30.12.2023 n. 213](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni contenute nell'art. 1 della legge riferite ad agevolazioni.

<p><b>GARANZIA MUTUI PER ACQUISTO "PRIMA CASA"</b></p>	<p>È prorogato al <b>31.12.2024</b> il termine di presentazione delle domande che fruiscono della misura elevata all'80% della garanzia per l'acquisto della casa di abitazione a favore delle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di età e di reddito, di cui all'art. 64, c. 3, 2° e 3° periodo D.L. 73/2021.</p>
<p><b>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLARI DI BONUS SOCIALE ELETTRICO</b></p>	<p>È riconosciuto per i <b>mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024</b> un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con le medesime modalità di cui all'art. 3, c. 1 D.L. 34/2023.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL CINEMA E NELL'AUDIOVISIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla L. 220/2016, non può essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo medesimo.</li> <li>• Con decreto sono determinate le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista <b>nella misura del 40%</b>. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40%;</li> <li>- per le opere audiovisive, <b>l'aliquota del 40%</b> può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta, ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai datori di lavoro privati che, <b>nel triennio 2024-2026</b>, assumono <b>donne disoccupate vittime di violenza</b>, beneficiarie della misura di cui all'art. 105-bis D.L. 34/2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto <b>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui</b> riparametrato e applicato su base mensile.</li> <li>• In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura <b>nell'anno 2023</b>. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</li> </ul>
<p><b>RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONE SABATINI</b></p>	<p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle <b>micro, piccole e medie imprese</b>, attuate ai sensi dell'art. 2 D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
<p><b>GARANZIA GREEN SACE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per <b>l'anno 2024</b> le risorse disponibili al 31.12.2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo New Deal, istituito ai sensi dell'art. 1, c. 88, 3° periodo L. 160/2019, sono destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE Spa per progetti economicamente sostenibili (di cui all'art. 64 D.L. 76/2020), nel limite di impegno assumibile pari a 3.000 milioni di euro.</li> <li>• Le predette garanzie sono concesse in <b>misura non eccedente il 50%</b>, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.</li> </ul>



ALTRE AGEVOLAZIONI



## SCADENZARIO

### Principali adempimenti mese di marzo 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 1 marzo	Bonus edilizi	<b>Ritenuta d'acconto</b> - Dal 1.03.2024 la ritenuta sui bonifici relativi ai bonus edilizi passa dal 8% al 11% (art. 1, c. 88 L. 213/2023).
Sabato 2 marzo	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2024, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 8 marzo	Mod. 730 precompilato	<b>Spese sanitarie</b> - Per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 8.03.2024, accedendo all'area autenticata del <b>sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria</b> , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Venerdì 15 marzo	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Enti locali	<b>Bilanci preventivi</b> - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 degli enti locali (D.M. 22.12.2023).
Sabato 16 marzo	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>2° acconto</b> - Termine di versamento della 2ª rata dell'acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell'acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2024. <b>Versamento</b> - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



## Principali adempimenti mese di marzo 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 16 marzo (segue)	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Assistenza fiscale	<b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2023.
		<b>Ricezione dei dati mod. 730-4</b> - Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2024 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).
	Sostituti d'imposta	<b>Certificazione Unica 2024</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	Certificazione utili societari	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2023.
	Tassa concessioni governative	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Modello 730 precompilato	<b>Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica</b> - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2023. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2023, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2023. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2023 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		<b>Condominio</b> - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
<b>Spese scolastiche</b> - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).		
Superbonus 110%	<b>Erogazioni liberali</b> - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022 per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi sono superiori a € 220.000,00 (D.M. Finanze 3.02.2021).	
	<b>Spese veterinarie</b> - Termine di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese veterinarie relative al 2023 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).	
		<b>Comunicazione opzione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 D.L. 34/2020 - provv. Ag. Entrate 3.02.2022).



## Principali adempimenti mese di marzo 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 20 marzo	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 25 marzo	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato 30 marzo	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	<b>Adempimento</b> - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Domenica <sup>1</sup> 31 marzo	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Regolarizzazione errori formali	<b>Versamenti</b> - Entro il 31.03.2024 deve essere versata la 2 <sup>a</sup> rata (art. 1, cc. 166 -173 L. 197/2022).
	Ravvedimento speciale	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 5 <sup>a</sup> rata degli importi dovuti i (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022).
	Liti pendenti	<b>Versamento</b> - In caso di importi dovuti superiori a € 1.000, termine di versamento della relativa rata (art. 1, c. 186 L. 197/2022).
	Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. <b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Firr	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale, maturato nel 2023, relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Bonus pubblicità	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.03.2024 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2024.
	Enti associativi	<b>Modello EAS</b> - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2023 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	<b>Comunicazione</b> - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2023 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
Nota <sup>1</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>